



**CAMERA
DEI
DEPUTATI**

**V COMMISSIONE
BILANCIO TESORO E PROGRAMMAZIONE**

EMENDAMENTI UDIR

AC 3132

**“Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
(AC 3132)**

Misure previste nelle proposte di emendamento:

Misure urgenti in materia di responsabilità sulla sicurezza dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche

Dimensionamento scolastico: conferma a regime della norma in Legge di Bilancio sulle iscrizioni con 300/500 alunni

Misure urgenti in materia di mobilità dei dirigenti scolastici

Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare

Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico di Trento e Bolzano.



ART. 50

(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

1.

All'articolo 50 aggiungere il comma 1 bis

“Per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid 19.”

MOTIVAZIONE: la norma intende porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziali in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si prescrive la riapertura dell'attività didattica in presenza per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2.

All'articolo 50 aggiungere il comma 1 bis

“Per tutti gli eventi successi in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dirigente scolastico quando ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida “Piano scuola 2020/2021” e successive modifiche e integrazioni non è punibile penalmente, in virtù dell'articolo 51 del C.P.”

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di ascrivere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nell'infortunio da contagio Covid 19 di un dipendente e, nel caso delle istituzioni scolastiche degli alunni, solo in caso di violazione degli obblighi di legge. Il dirigente scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'Istruzione nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto.



ART. 58.
(Misure urgenti per la scuola)

3.

All'articolo 58, al comma 4 aggiungere il seguente periodo:

“Tale fondo è utilizzato anche per il finanziamento dell’attuazione delle norme previste dal comma 978 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’anno scolastico 2021/2022 e successivi”.

MOTIVAZIONE: la norma intende mettere a regime quanto disposto dall’ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l’emergenza Covid-19, con più di 500 alunni, a fronte del finanziamento previsto per il solo prossimo anno scolastico.

4.

All'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere il comma 2 bis

“Per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d’intesa tra il ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nell’osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell’infezione da Covid 19.”

MOTIVAZIONE: la norma intende porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziali in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si prescrive la riapertura dell’attività didattica in presenza per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

5.

All'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere il comma 2 ter

“Per tutti gli eventi successi in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dirigente scolastico quando ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida “Piano scuola 2020/2021” e successive modifiche e integrazioni non è punibile penalmente, in virtù dell'articolo 51 del C.P.”

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di ascrivere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nell'infortunio da contagio Covid 19 di un dipendente e, nel caso delle istituzioni scolastiche degli alunni, solo in caso di violazione degli obblighi di legge. Il dirigente scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'Istruzione nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto.

6.

All'articolo 58, alla lettera f, inserire il seguente periodo (o la seguente lettera):

“Al fine di assicurare la regolare ripresa del funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19 per le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, per l'a. s. 2021/2022, è disposta su tutti i posti vacanti e disponibili prima delle immissioni in ruolo la mobilità dei dirigenti scolastici in deroga ai vincoli predisposti dalla normativa contrattuale e legislativa vigente.”

MOTIVAZIONE: la norma intende favorire la mobilità dei dirigenti scolastici alla luce delle nuove norme sul dimensionamento scolastico introdotte dalla legge 178/2020, e a ristoro delle norme sul divieto di spostamento tra le regioni prorogate per contenere l'emergenza epidemiologica che hanno reso illogiche i divieti esistenti previsti dagli artt. 19 e 25 del d.lgs. 165/2001 e dalle norme contrattuali su conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 (C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019), alla luce anche dei 900 posti che sono vacanti.

7.

All'articolo 58, alla lettera f, inserire il seguente periodo (o la seguente lettera):

“In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2021/2022 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.”

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia.

8.

All'articolo 58, inserire il seguente comma:

All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “al fine della progressiva armonizzazione” sono sostituite con le seguenti “, al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia”.

MOTIVAZIONE: la norma intende, prima della firma dei contratti relativi alle aree della dirigenza, armonizzare gli stipendi tabellari tra i Dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all'interno CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l'area della dirigenza dell'istruzione.



ART. 59.

(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)

9.

All'articolo 59 aggiungere il seguente, articolo 59 bis: (Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei dirigenti scolastici nelle province autonome di Trento e Bolzano (o riformulare all'interno dell'articolo 59, come periodo o comma aggiuntivo al comma 3 dell'articolo 59 con cambio della denominazione della rubrica).

“In ragione dell'emergenza epidemiologica, al fine di garantire la regolare ripresa delle attività didattiche in tutte le istituzioni delle province autonome di Trento e Bolzano, dopo la nomina dei vincitori sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, gli idonei utilmente collocati nella graduatoria di merito del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6.

MOTIVAZIONE: *la proposta intende garantire la presenza dei dirigenti scolastici in tutte le istituzioni scolastiche con una equiparazione di trattamento tra gli idonei dei concorsi a dirigente scolastico nel territorio nazionale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in analogia a quanto disposto dall'art. 2-bis della legge 159/2019 e dall'articolo 59, comma 3 del presente decreto legge.*